

Il paradosso della giustizia tardiva

di [Giovanni Virga](#) | 8 marzo 2012 | [1 commento](#) [Leggi](#)

Negli scritti giuridici è spesso ricorrente – al punto di esser considerato un vero e proprio luogo comune – la frase secondo cui “non c’è peggior ingiustizia della giustizia tardiva”. Ma ci sono dei casi, per la verità rari, in cui può dirsi che la giustizia tardiva è fonte (in modo apparentemente paradossale) ... di giustizia.

Costituisce singolare esempio di quanto si è appena detto la recente [sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, del 2 marzo 2012, pubblicata in questa rivista](#), relativa ad un ricorso deciso a circa venti anni dalla sua proposizione, la quale trova argomenti per accogliere il ricorso nei fatti che sono accaduti in questo non trascurabile lasso di tempo. Di solito il trascorrere del tempo, nel giudizio amministrativo, fa venir meno l’interesse e determina l’improcedibilità del ricorso. In qualche caso, tuttavia, come nel caso in discorso, il trascorrere del tempo finisce sorprendentemente per rendere illegittimo il provvedimento impugnato. Ma procediamo con ordine.

Nella specie il ricorso era stato proposto nell’ormai lontano 1992, avverso il provvedimento, presumo ormai ingiallito dal tempo (di cui alla nota 12 agosto 1992, n. 48024) con il quale al vincitore del concorso per posti di operario di nettezza urbana bandito dal Comune di Messina era stata comunicata la mancata assunzione in servizio per l’asserita mancanza dell’idoneità fisica.

Come si evince dal testo della sentenza, la inidoneità fisica risultava attestata da apposito certificato medico del Servizio di Medicina del Lavoro dell’USL (dal quale risultava che l’interessato “era affetto da gravi esiti di poliomelite all’arto inferiore con notevole ipertrofia dei muscoli, accorciamento di circa cm.10 dell’arto inferiore, piede equino”).

La motivazione, essendo supportata da apposita certificazione medica, sembrava inattaccabile.

Eppure, forse per la tipica testardagine della gente di Sicilia, ma molto più verosimilmente perchè nel meridione ad un posto fisso e pubblico non si rinuncia tanto facilmente, avverso il diniego di assunzione insorgeva l’interessato, il quale riusciva ad ottenere una ordinanza cautelare (emessa il 26 novembre 1992) la quale, si badi bene, non disponeva ulteriori accertamenti medici, ma addirittura ammetteva (sia pure con riserva) il ricorrente a prestare servizio presso il Comune nella qualità di operaio di nettezza urbana, nonostante il piede equino e l’accorciamento di 10 cm. dell’arto inferiore attestati dal certificato medico.

Dopo circa vent’anni da questa ordinanza veniva finalmente fissata l’udienza di merito e, in vista di essa, l’abile difensore del ricorrente (trascinarsi una sospensiva accolta per circa

vent'anni non è impresa infatti da poco) depositava una memoria in data 27 novembre 2011 (e cioè, è appena il caso di notare, a distanza di appena 19 anni ed un giorno dall'ordinanza cautelare) con la quale, tra l'altro faceva presente che il ricorrente prestava da circa venti anni servizio presso l'Amministrazione comunale "svolgendo le proprie mansioni, senza essere mai incorso in infortuni e, che non ha ancora maturato il diritto alla pensione".

Il T.A.R. Sicilia – Catania, in considerazione di quest'ultima affermazione, non smentita dal Comune, ha accolto il ricorso, atteso che "il lunghissimo tempo, intercorso tra l'ammissione in servizio, *iussu iudicis*, del ricorrente e la trattazione della controversia in sede di merito, ha finito col costituire una prova della sussistenza della idoneità del ricorrente e, quindi, sostanzialmente della erroneità del presupposto sul quale si fondava il provvedimento impugnato, a suo tempo sospeso con ordinanza cautelare".

In tal modo, sia pure con vent'anni di ritardo, giustizia è stata fatta ed il ricorrente sarà forse l'unica persona che potrà affermare che non c'è miglior giustizia della giustizia tardiva.

Giovanni Virga, 8 marzo 2012.